COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - Servizio Tursimo, cultura e sport

PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1) - Disciplina d'uso

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Art. 2) – Destinatari e utilizzo

1) […] gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico-amatoriale sia agonistico.

2) In particolare il concessionario, compatibilmente alle richieste, si impegna ad assegnare l'uso […] dell'impianto sportivo avuto in concessione, per i generi di sport in esso praticabili, alle società sportive locali, agli enti e comitati di promozione sportiva allo scopo di realizzare la massima diffusione della pratica sportiva come servizio sociale, nonché ad indire corsi preparatori, di avviamento e di perfezionamento delle diverse attività sportive praticabili con particolare attenzione ai giovani.

3) Il concessionario si impegna a consentire l'accesso gratuito alle attrezzature e ai servizi alle scuole del territorio, previo accordo opportunamente definito nelle sue modalità con gli organismi scolastici. La Scuola durante l'utilizzo, è responsabile di eventuali danni arrecati alle attrezzature e rimane a carico del personale addetto della scuola l'obbligo di vigilanza sugli utenti e di custodia della parte dell'impianto sportivo e delle attrezzature utilizzate.

4) Il concedente si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o in concessione a terzi che ne facciano richiesta (società sportive, associazioni per il tempo libero, ecc.), l'uso […] dell'impianto sportivo anche per manifestazioni di natura non sportiva, per un numero massimo di 15 (quindici) giornate annue, garantendo, anche attraverso periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni, che tale uso non sia concomitante con impegni assunti dal concessionario.

5) Il concessionario può concedere a terzi, che ne facciano richiesta, l'uso dell'impianto sportivo per manifestazioni extra sportive, previa acquisizione di idonea documentazione di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Spetta al richiedente l'ottenimento della relativa autorizzazione allo svolgimento della manifestazione stessa e il rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute, nonché l'onere di provvedere all'allestimento ed alla pulizia degli spazi utilizzati. Durante

l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione il richiedente si assume l'obbligo della custodia dell'immobile e delle attrezzature sportive in esso contenute.

Art. 3) – Tariffe d'uso e esenzioni

1) Per quanto riguarda le tariffe d'uso dell'impianto sportivo e le eventuali esenzioni si fa riferimento al *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* approvato con delibera C.C. n. 34 del 15.04.2003 e alla *Politica tariffaria per gli impianti sportivi e per le palestre* approvata, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento, con deliberazione GM n. 130 del 25.06.2003.
2) Le tariffe contenute in tale deliberazione ai sensi dell'art. 5 *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* saranno concordate periodicamente con la "Consulta dello Sport" e approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 4) - Sospensione o rinvio attività sportiva

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nel Centro Sportivo che è di sua proprietà.

Art. 5) – Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, al Servizio IC - Ufficio Sport.
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della Legge 689/91.

CAPO II – NORME D'USO DELLE PALESTRE

[…]

CAPO III – NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11) – Utilizzo ed accesso

1) Le aree sportive dell'impianto devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
2) Il concessionario si impegna a rendere fruibile l'impianto sportivo dalle ore 14,30 alle ore 22,00 per almeno 6 giorni settimanali eccetto 15 giorni all'anno per ferie o giorni festivi.
3) I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.

PER PRESA VISIONE

CONCEDENTE (Comune di Bertinoro) **CONCESSIONARIO** (_____)

_____ _____

4) L'uso del campo da calcio per allenamento è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti).
5) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso alle aree sportive dell'impianto assegnate è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o per gruppo di utenti.

Art. 12) - Orari
1) Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato.
2) Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'orario assegnato, e di norma non oltre le 22,30.

Art. 13) - Praticabilità dei campi da calcio
1) La praticabilità dei campi di calcio per allenamenti e partite amichevoli è stabilita dal gestore dell'impianto.
2) La decisione in merito alla praticabilità dei campi di calcio per partite di campionato dilettantistiche di qualsiasi serie spetta al gestore.

Art. 14) - Danni
1) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione.
2) I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale o i gestori delle spese sostenute per il loro ripristino.
3) In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Art. 15) - Divieti
1) È vietato subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto.
2 È vietato imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo.
3) È vietato fumare negli spogliatoi.

CAPO IV – NORME D'USO DELLA PISCINA

[…]

Capo V – RESPONSABILITÀ

Art. 21) - Responsabilità
L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

PER PRESA VISIONE

CONCEDENTE (Comune di Bertinoro) **CONCESSIONARIO** (_____)

_____ _____

L'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo VI – SANZIONI

Art. 22) – Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate di seguito:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

art. 4, comma 4;
art. 7, comma 1;
art. 8, commi 2, 4 e 6;
art. 15 comma 2;
art. 18, commi 1, 2 e 3;
art. 20, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

art. 17, commi 2, 3 e 4;
art. 18, comma 4;
art. 20, commi 15, 17 e 18.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale potrà procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a gg. 15.

Con riferimento agli impianti natatori nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto natatorio per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

- lesioni a personale in servizio presso l'impianto
- spaccio di stupefacenti
- furto con o senza scasso

La violazione degli art. 8 comma 3, art. 15 comma 3 e art. 20 comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad € 50,00 aumentate ad € 100,00 nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, più le spese di procedimento, pari in entrambi i casi ad € 3,10.

PER PRESA VISIONE

CONCEDENTE (Comune di Bertinoro) **CONCESSIONARIO** (_____)

_____ _____

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24)

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.

PER PRESA VISIONE

CONCEDENTE (Comune di Bertinoro) **CONCESSIONARIO** (_____)

_____ _____